

TI_GERICHTE 60.2004.398 vom 14. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.398

FR: TI_GERICHTE 60.2004.398 du 14 mars 2006

IT: TI_GERICHTE 60.2004.398 del 14 marzo 2006

Regeste

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2004.398 Tessin Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2004.398 Ticino Camera dei ricorsi penali 14.03.2006 60.2004.398

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

Incarto n. 60.2004.398 Lugano 14 marzo 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Matteo Cassina, Andrea Pedrolì (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusi) segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull'istanza 2/3.12.2004 presentata da IS 1 patr. da: PA 1 tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di stralcio 5.12.2003 del presidente della Corte delle assise correzionali di _____ (inc. _____), un'indennità a' sensi degli art. 317 ss. CPP; premesso che in data 2/3.12.2004 il coaccusato _____ ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento (inc. _____), mentre la coaccusata _____ - _____ non ha richiesto alcuna indennità allo Stato; richiamate le osservazioni 13.12.2004 del procuratore pubblico Monica Casalnuovo, che reputa la somma richiesta a titolo di spese di patrocinio apparentemente eccessiva e contesta la nota d'onorario presentata dall'avv. _____ di _____, rilevando infine che l'importo per trasferte e soggiorno non appare suffragato dalla necessaria documentazione; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che in data 10.2.1994 _____ - sotto il falso nome di _____ - ha aperto un conto bancario presso _____, dove si è fatto accreditare tre certificati azionari, depositati fisicamente presso la _____ di _____ (AI 102); che i titoli sono stati successivamente venduti ed il loro controvalore accreditato sulla relazione bancaria appena aperta; che tra il 24.2.1994 ed il 10.3.1994 _____ ha quindi eseguito, a debito del medesimo conto, una serie di operazioni bancarie, tra cui un bonifico di £ 770'000.-- sul conto "_____" presso _____; che in seguito questi è stato accusato di essersi fraudolentemente fatto intestare i suddetti certificati azionari, denunciati come rubati sulla piazza finanziaria di _____, e successivamente condannato dal Tribunale criminale del _____ del _____ con sentenza 5.3.1995 (AI 112 e 127); che parallelamente, con riferimento al furto dei certificati azionari, le competenti autorità _____ hanno aperto un procedimento penale nei confronti di _____ e di _____, padre rispettivamente zio del qui istante (AI 105); che di conseguenza il trasferimento del prezzo di vendita delle azioni è stato bloccato e _____ non ha ottenuto alcuna contropartita alle

erogazioni già effettuate per ordine di _____; che in data 21.3.1994, in relazione al bonifico di £ 770'000.-- sul conto “ _____”, _____ ha sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico di Lugano (AI 1); che l'allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha quindi ordinato l'arresto di _____ (AI 8, 7.4.1994), di _____ - _____ (AI 11, 8.4.1994) e del qui istante (AI 28, 14.4.1994), promuovendo nei loro confronti l'accusa per titolo di ricettazione, truffa e riciclaggio di denaro; che l'istante è stato chiamato in causa da _____ - _____, sua collega di lavoro presso _____ SA di _____, società che opera nel campo dell'intermediazione bancaria (cfr. verbale di interrogatorio 7); che questa ha in particolare dichiarato che IS 1 “ (...) mi ha chiesto se potevo trovare il modo di mettere a disposizione un conto bancario per un'operazione finanziaria ('business transaction'). In sostanza mi ha chiesto se conoscevo qualcuno per mettere a disposizione il suo conto per far affluire una somma da consegnare subito dopo ad altre persone ” (verbale di interrogatorio 7, p. 1); che a tale proposito si è quindi rivolta a _____, proponendogli quanto sopra (cfr. verbale di interrogatorio 7); che in effetti questi, interrogato dall'allora magistrato inquirente, ha ammesso di essere stato contattato dapprima da _____ - _____ ed in seguito da _____ - _____ – zio del qui istante – e di avere infine messo a disposizione un proprio conto bancario allo scopo di trasferire £ 770'000.-- dal _____ alla Svizzera, dietro un compenso di CHF 130'000.-- (cfr. verbali di interrogatorio 1 e 2); che dal canto suo IS 1 si è invece sempre dichiarato estraneo a tutta l'operazione, contestando in particolare le affermazioni di _____ - _____ (cfr. verbale di interrogatorio 9); che in data 11.5.1994 è stato scarcerato ed accompagnato all'aeroporto di _____, dove è stato imbarcato a destinazione di _____, per essere interrogato dalle competenti autorità _____ (AI 58); che con atto di accusa 31.7.1996 l'allora magistrato inquirente Fabrizio Eggenschwiler ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di _____ IS 1, _____ e _____ - _____ siccome accusati di ricettazione e truffa; che l'istante è stato in particolare accusato di ricettazione per avere, nelle circostanze sopra descritte, proposto alla collega _____ - _____ “ (...) di reperire una persona insospettabile disposta, contro un adeguato compenso, a mettere a disposizione un proprio conto bancario in Svizzera, sul quale far accreditare una parte dei fondi di origine delittuosa provenienti da _____, a prelevarli entro breve termine e a consegnarli al proprio zio _____ ”, e di truffa per avere, agendo quale mandante, ingannato con astuzia il funzionario di _____ (ACC _____); che con decreto 5.12.2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano – esperita un'udienza per incompetenti in data 2.12.2003 – ha stralciato dai ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell'azione penale; che in effetti tutte le parti presenti all'udienza hanno riconosciuto come erronea la sussunzione dei fatti contestati agli accusati ai reati di ricettazione e di truffa, mentre “ (...) la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di imputazione configura in realtà un'ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP ”, per cui – trattandosi di un delitto – “ (...) la prescrizione dell'azione penale si è (...) compiuta ” (decreto 5.12.2003, inc. _____); che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 48'481.46 oltre interessi, di cui CHF 22'913.90 per

spese di patrocinio, CHF 7'967.56 per danni materiali e CHF 17'600.-- per torto morale; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che in concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta prescrizione dell'azione penale; che appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell'azione penale comporti l'assenza di un presupposto processuale o l'esclusione della punibilità fondata sul diritto sostanziale (DTF 105 IV 7); che con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione penale, il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che nella prassi ticinese l'intervento della prescrizione comporta l'estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere sanzionata con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002); che costituirebbe invero eccesso di formalismo negare il diritto all'indennità a IS 1 unicamente perché ha ommesso di chiedere al presidente della competente Corte delle assise correzionali di essere prosciolto con giudizio di merito; che il decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale sentenza di assoluzione a' sensi dell'art. 317 CPP; che ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12); che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“ rifusione ”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “ riparazione ” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice; che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10 ; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. sentenza CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61); che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato; che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all'art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all'art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell'accusato prosciolto – così come respingere un'istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall'ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160); che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione

risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309); che nel presente caso il decreto di stralcio 5.12.2003 scagiona pienamente l'istante dalle ipotesi di reato oggetto della denuncia per intervenuta prescrizione dell'azione penale; che nondimeno le deposizioni di IS 1 – che si è sempre dichiarato estraneo a tutta la vicenda – si scontrano con quelle convergenti degli altri coaccusati, ed in particolare di _____
- _____, che ha più volte ribadito che “ (...) l'operazione è partita proprio da una richiesta del signor _____, il quale mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che potesse mettere a disposizione un conto bancario su cui far affluire una somma da consegnare poi ad altre persone (...) che successivamente _____ mi ha detto che l'operazione doveva essere fatta per conto di un certo _____, che era poi _____, con il quale mi ha messa in contatto ” e che “ (...) il contatto con _____ è avvenuto a _____ dove vi è stato un incontro organizzato da _____, il quale ci ha presentati. Durante questo incontro al quale ha partecipato anche _____ si è discusso dell'operazione sia pure sommariamente, chiarendo che il _____ era d'accordo a mettere a disposizione un conto ” (verbale di interrogatorio 9, p. 1 e 2); che d'altra parte l'istante – che ha dapprima persino negato di conoscere suo zio _____ – ha parzialmente ritrattato le sue deposizioni dopo avere appreso dell'arresto di suo padre e dello stesso zio, ammettendo in particolare che quest'ultimo soggiornava spesso a casa sua a _____ e che “ (...) c'è stato un incontro tra me, _____ e _____ ” (cfr. verbale di interrogatorio 15); che ha inoltre ammesso, prima davanti alle competenti autorità _____ (AI 105) e successivamente davanti all'allora magistrato inquirente Fabrizio Eggenschwiler (cfr. verbale di interrogatorio 20), di essersi recato in _____ ad inizio marzo 1994, dove si trovava anche suo padre _____; che da tali accertamenti se ne deduce pertanto un suo coinvolgimento nell'operazione finanziaria sopra descritta; che il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l'indennità che deve eventualmente essere rifiuta all'accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002); che l'operazione finanziaria qui in esame – attività tipica di chi vuole vanificare l'accertamento dell'origine ed il ritrovamento di fondi – era propria a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stata causale per l'apertura del procedimento penale, scaturito dalla denuncia sporta da _____ contro ignoti in seguito all'accredito di £ 770'000.-- sul conto “ _____ ” presso _____ (AI 1); che i coaccusati fossero consapevoli dei rischi insiti nell'operazione emerge chiaramente dalle dichiarazioni del coaccusato _____, che ha ammesso di avere sottaciuto al funzionario di _____ la provenienza dell'ingente importo – inizialmente bonificato a suo favore (cfr. verbale di interrogatorio 5) –, ben sapendo che in realtà “ (...) un cittadino _____ (...) aveva bisogno di spostare dei soldi dal _____ in Svizzera e aveva dei problemi con il trasferimento ” (verbale di interrogatorio 8), violando in tal modo i suoi obblighi scaturenti dalla buona fede; che va infine rilevato come in occasione dell'udienza per incumbenti del 2.12.2003 – riconosciuta da tutte le parti l'intervenuta prescrizione dell'azione penale – è stato comunque trovato un accordo circa le pretese della parte civile _____ “ (...) alla quale, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa, vengono versati fr. 100'000.-- da prelevarsi dai fr. 130'000.-- attualmente sequestrati sul conto _____

‘ _____ presso il _____ di _____, _____, di _____
_____ ’ (decreto di stralcio 5.12.2003, p. 2); che a giudizio di questa Camera appare
quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lui subito; che l'istanza deve
conseguentemente essere integralmente respinta; che la procedura di indennità è gratuita
(art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma
applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese. 3. Intimazione: per conoscenza: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.